



Ai Gentili Clienti

Loro sedi

Rottamazione delle Cartelle di Equitalia

(Art. 6 DL. n. 193 del 22.10.2016 pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 249) il DL (n. 193 del 22.10.2016) collegato alla manovra finanziaria, contenete le **disposizioni relative all'abolizione di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle ed alla riapertura della voluntary disclosure.**

Tra le varie disposizioni del decreto (entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione) si segnala, in particolare, la **possibilità di "rottamare" le cartelle di Equitalia, con abbattimento degli importi relativi ad interessi di mora e sanzioni.**

Sono interessati dalla procedura **tutti i ruoli affidati alla riscossione dal 2000 al 2015** che non si riferiscano al recupero di aiuti di Stato, a condanne della Corte de conti, provvedimenti e sentenze penali e IVA all'importazione. Gli interessati potranno **presentare istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto (24.10.2016)**, in questo caso potranno beneficiare: i) della **sospensione delle azioni esecutive** (fatti salvi fermi ed ipoteche già iscritte) e del divieto di avviare nuove azioni; ii) del **pagamento agevolato con abbattimento degli importi a titolo di sanzioni e interessi di mora, da effettuare in unica soluzione o in quattro rate entro il prossimo 15.03.2018.** Per quanto riguarda le **rateazioni di cartelle in corso si rappresenta la possibilità di poter accedere in ogni caso all'istituto ma non vi sarà alcun rimborso relativamente a sanzioni e interessi pagati.** La procedura, inoltre, si può applicare qualora siano **pendenti giudizi**, anche se in tal caso viene richiesta la **rinuncia** al procedimento. La rottamazione, infine, può **riguardare anche le multe stradali**, ma in questo caso **il solo importo abbattuto è quello corrispondente agli interessi di mora.**

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio
07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315
www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it
info@studiogiglio.com

Premessa

Con il **DL n.193 del 22.10.2016** il legislatore ha introdotto una **procedura per la rottamazione delle cartelle di pagamento**. La procedura, attivabile sin dallo scorso 24.10.2016 (data di entrata in vigore del decreto), consente di **eliminare sanzioni ed interessi di mora, nonché di versare gli importi contestati in quattro rate entro il prossimo 15.03.2018**.

Per accedere alla **procedura di rottamazione gli interessati dovranno procedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi fino al 23.01.2017), alla presentazione dell'istanza, che comporterà, peraltro, il blocco di ogni azione esecutiva**. Sarà la stessa Equitalia a **comunicare l'importo da versare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (24.04.2017)**.

Si avvisa che le modalità operative per la sua attivazione saranno rese note da Equitalia entro il prossimo 08.11.2016

Caratteristiche definizione

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 DL n. 193/2016, **i carichi inclusi in ruoli affidati all'agente della riscossione possono essere estinti**, tramite la procedura agevolata in commento, con **abbattimento totale degli importi a titolo di interessi di mora e sanzioni**. La definizione, quindi, presuppone **l'integrale pagamento delle seguenti componenti**:

- Somme a titolo di **capitale e interessi**;
- **Aggi maturati a favore dell'agente della riscossione** (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).

Ambito di applicazione

Con riferimento all'**ambito soggettivo** di applicazione, **il decreto non prevede particolari preclusioni**, pertanto **la procedura di rottamazione risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto**. Sono specificamente ammessi anche coloro che hanno **già parzialmente versato le somme dovute**, ad esempio, a seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che **risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016**. Qualora l'interessato abbia **promosso un procedimento giudiziario**, invece, la procedura presuppone la **rinuncia**.

Con riferimento all'**ambito oggettivo** di applicazione dell'istituto, invece, il legislatore ha fornito **maggiori disposizioni**. Sono interessati dalla procedura, infatti, i **carichi inclusi in ruoli affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2015**.

Sono esclusi dalla i carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi:

1. Iva all'importazione;
2. Recupero aiuti di Stato;
3. Condanne della Corte dei Conti;
4. Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio
07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315
www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it
info@studiogiglio.com

5. Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

ATTENZIONE! Con riferimento alle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada viene in ogni caso consentito l'accesso alla procedura. In tal caso verranno solamente abbattuti gli interessi di mora.

La procedura

Ai fini della definizione agevolata (che comporta, come anticipato, lo stralcio di interessi di mora e sanzioni), il debitore deve **manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (23.01.2017), apposita dichiarazione** (con le modalità che lo stesso agente della riscossione renderà note).

In tale dichiarazione il debitore indica il **numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento**, entro il limite **massimo di 4**, nonché la **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione**, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Effetti della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione**. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, **non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione**, e **non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Comunicazione degli importi

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (24.04.2017), l'agente della riscossione **comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione**, nonché quello delle **singole rate**, e il **giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse**.

Importo delle rate

OSSERVA ATTENTAMENTE

Con riferimento all'importo delle rate viene stabilito che ciascuna delle prime due rate **saranno pari ad 1/3 del totale**, mentre la **terza e la quarta saranno pari ad 1/6 ciascuna del totale**.

La scadenza della terza rata, inoltre, non può andare oltre il 15.12.2017, mentre la scadenza della quarta rata non può cadere oltre il 15.03.2018.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio
07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315
www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it
info@studiogiglio.com

Mancato pagamento delle rate

In caso di **mancato / insufficiente / tardivo versamento** dell'importo totale o della singola rata, **la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi**. In tal caso, i versamenti effettuati sono **acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo**, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante **domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore** nella dichiarazione resa, oppure **mediante bollettini precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione relativa agli importi da pagare, oppure **presso gli sportelli dell'agente della riscossione**.

Pagamento parziale e precedente rateazione delle somme.

Secondo quanto previsto dal DL n. 193/2016, **la possibilità di definire i carichi può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente** (anche a seguito di provvedimenti di rateazione) le somme dovute, a condizione che **risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016**. In questo caso viene stabilito che:

- ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli **importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati**, nonché di **aggio** e di **rimborso** delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- **restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate**, anche anteriormente alla definizione, a **titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive**;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la **revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione**.

Definizione "automatica" del carico.

OSSERVA ATTENTAMENTE

Il debitore che, computando i pagamenti parziali, ha già **integralmente corrisposto quanto dovuto a titolo di capitale, interessi ed aggio**, per beneficiare della definizione deve **comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste per tutte le altre ipotesi**. Si presume che in questo caso Equitalia comunichi (anziché le somme da definire ed il piano di rateazione) **l'avvenuto pagamento dell'integralità del carico**.

Si resta a disposizione.

Alghero, li 27 ottobre 2016

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio
07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315
www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it
info@studiogiglio.com